REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Comune di Cassano all'Ionio

COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO
www.cassanoalloionio.asmenet.it
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2020

INDICE

Sezione 1 – Generalità e conduzione del servizio 1

Art. 1 – Generalità del servizio idrico integrato 1
Art. 2 – Categorie delle utenze 1
Art. 3 – Erogazione del servizio 2
Art. 4 – Impianti 2
Art. 5 – Realizzazione delle reti 2
Art. 6 – Sottoservizi interni 3
Art. 7 – Gestione dei sottoservizi interni 4
Art. 8 – Prescrizioni e divieti 4
Art. 9 – Sospensione temporanea dell'utenza 5
Art. 10 – Verifiche ed ispezioni 5
Art. 11 – Perdite occulte 5

Sezione 2 – Rapporti con l'utenza 7

Art. 12 – Destinatari della fornitura 7
Art. 13 – Termini e durata dei contratti 7
Art. 14 – Riattivazione e subentro nella fornitura 8
Art. 15 – Voltura dell'utenza 8
Art. 16 – Cessazione del rapporto contrattuale 8
Art. 17 – Attribuzione e variazione della tipologia d'uso 9
Art. 18 – Variazioni mortis causa 9
Art. 19 – Risoluzione unilaterale del contratto 9
Art. 20 – Richiesta di allacciamento 10
Art. 21 – Istruttoria e costi della richiesta di allacciamento 10
Art. 22 – Installazione delle apparecchiature di misura 11
Art. 23 – Sbocco di erogazione 11
Art. 24 – Edifici ad unità abitative multiple 11
Art. 25 – Allacciamenti temporanei e occasionali 12
Art. 26 – Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio 12
Art. 27 – Fornitura garantita 13
Art. 28 – Bocche antincendio 13
Art. 29 – Rifiuto della concessione 13
Art. 30 – Deposito cauzionale e diritti amministrativi 14

Sezione 3 – Disposizioni per la misura e il controllo 15

Art. 31 – Apparecchiatura di servizio 15
Art. 32 – Riposizionamento e sostituzione misuratori 15
Art. 33 – Verifica e custodia del misuratore 16
Art. 34 – Rilevazioni dei consumi 16
Art. 35 – Calcolo dei consumi 17
Art. 36 – Norme transitorie per utenze senza contatore. 17
Art. 37 – Tariffa acqua non potabile. 18
Art. 38 – Struttura dei corrispettivi 18
Art. 39 – Quota Fissa e Quota Variabile 18
Art. 40 – Agevolazioni sociali 19
Art. 41 – Contenuto minimo della fattura 19
Art. 42 – Emissione, recapito e pagamento delle fatture 19
Art. 43 – Modalità di pagamento e rateizzazione 20

Art. 44 – Contestazione della fatturazione 20
Art. 45 – Distacco per morosità dell'Utente 20
Art. 46 – Interruzione del servizio 22
Art. 47 – Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza 22
Art. 48 – Ulteriori motivi di sospensione dell'erogazione 23

Sezione 4 – Scarichi dei Reflui 24

Art. 49 – Oggetto della disciplina 24
Art. 50 – Regime autorizzatorio 24
Art. 51 – Aree servite da fognatura e obbligo di allaccio 24
Art. 52 – Generalità di allacciamento 25
Art. 53 – Accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in fognatura pubblica 26
Art. 54 – Autorizzazione allo scarico di reflui industriali, di dilavamento e di prima pioggia 26
Art. 55 – Corrispettivi del servizio fognatura e depurazione 26
Art. 56 – Scarichi vietati 27
Art. 57 – Divieto di diluizione degli scarichi 27
Art. 58 – Scarichi contenenti sostanze con limiti non previsti 27
Art. 59 – Impianti di pretrattamento 28
Art. 60 – Raccolta e pretrattamento delle acque reflue industriali 28
Art. 61 – Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti 28
Art. 62 – Funzioni di vigilanza e controllo 28
Art. 63 – Prelievo di campioni 29
Art. 64 – Sanzioni amministrative 29
Art. 65 – Sanzioni penali 29

Sezione 5 – Disposizioni finali 30

Art. 66 – Controlli generali 30
Art. 67 – Comportamento del personale e servizio telefonico 30
Art. 68 – Verifiche qualitative dell'acqua 30
Art. 69 – Danneggiamento dei sigilli 30
Art. 70 – Prelievi abusivi ed usi impropri 31
Art. 71 – Violazioni 31
Art. 72 – Adeguamento dei contratti esistenti 31
Art. 73 – Adeguamento delle forniture esistenti 32
Art. 74 – Rinvio alla normativa esistente 32
Art. 75 – Procedure di conciliazione 32
Art. 76 – Disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore 32

Glossario 33

Sezione 1 – Generalità e conduzione del servizio

Art. 1 – Generalità del servizio idrico integrato

1) Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli Utenti del Servizio Idrico Integrato ovvero ciascuno dei singoli segmenti che lo compongono; il SII è condotto, in economia, dal Comune di Cassano all'Ionio.
2) Con il presente documento sono regolate le modalità di erogazione del servizio idrico integrato e i rapporti tra Comune e utenza del servizio medesimo; sono dettagliate, altresì, le norme tecniche per la realizzazione e la conduzione degli impianti nel rispetto pieno della parità di trattamento per gli Utenti.
3) È di competenza del Comune, la manutenzione delle reti idriche e fognarie, degli impianti di depurazione, sino al punto di consegna dell'acquedotto e di scarico di fognatura.
4) Le definizioni di cui al presente Regolamento sono mutuate dalle deliberazioni ARERA, alle quali si rimanda per tutte le eventuali descrizioni di dettaglio, oltre dalle normative vigenti in materia ambientale.
5) Il servizio di acquedotto e gli altri segmenti del servizio idrico integrato sono forniti in modo continuativo con le modalità indicate nel presente Regolamento, nella Carta del Servizio Idrico Integrato, nel Contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
6) In presenza di apposita rete di distribuzione, possono essere concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità.
7) La Giunta comunale, oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, approva ed aggiorna la Carta del Servizio Idrico Integrato in attuazione delle direttive impartite dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994 e dal D.P.C.M. 29 aprile 1999 e delle disposizioni delle Autorità di regolazione nazionale e regionale.

Art. 2 – Categorie delle utenze

1) Sono individuate le seguenti tipologie di utenze:
   - utenze domestiche,
   - utenze diverse dal domestico.
2) Le utenze domestiche sono suddivise in:
   - utenze domestiche residenti;
   - utenze domestiche non residenti;
   - utenze domestiche ad uso condominiale;
3) Sono classificate quali utenze diverse dal domestico, tutte le utenze non domestiche a loro volta suddivise tra diverse categorie d'uso, ciascuna delle quali articolata in diverse sotto-tipologie, che ne indicano un sottoinsieme a cui applicare una specifica struttura dei corrispettivi; Le categorie di utenze diverse dal domestico sono:
   - uso industriale;
   - uso artigianale e commerciale;
   - uso agricolo e zootecnico
   - uso pubblico non disalimentabile;
   - uso pubblico disalimentabile;
   - altri usi (a cui ricondurre tipologie di utenze non domestiche che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate);
4) La tariffa ad uso domestico residente può essere applicata esclusivamente ad una sola fornitura presso l'immobile dove l'Utente effettivamente risiede.
5) Prima di presentare istanza per cambio di residenza o di domicilio, l'interessato deve richiedere l'attivazione di un contratto per il servizio idrico integrato ovvero attestare che per il nuovo immobile di destinazione, di residenza o domicilio, è già servito da un contratto, indicando il rispettivo numero di utenza.

6) L'Utente è obbligato a comunicare tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, la perdita dei requisiti all'applicazione di una delle tipologie d'uso e, nel caso, a procedere a richiedere la corrispondente modificazione contrattuale oppure la cessazione.
7) Il Comune in ogni momento può procedere alla verifica d'ufficio del persistere dei requisiti all'applicazione di una delle tipologie d'uso; laddove ne riscontri l'assenza, diffida l'Utente, a richiedere la corrispondente modificazione contrattuale oppure la cessazione entro i trenta giorni successivi.
8) Decorso infruttuosamente il termine di cui al C.6, il contratto sarà risolto e nella fattura finale, a far data dalla perdita dei requisiti, verrà applicata anche una sanzione amministrativa per come fissata dall'Art.75.

Art. 3 – Erogazione del servizio

1) Il complesso del servizio idrico integrato è fornito in modo continuativo con le modalità indicate nel presente Regolamento, nella Carta del Servizio Idrico Integrato, nel Contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
2) Il Comune potrà sospendere o limitare la fornitura per cause di forza maggiore, per ragioni di carattere tecnico o per la necessità di effettuare interventi (manutenzioni, modifiche, ampliamenti) sulla rete e sugli impianti; tuttavia lo stesso si impegna a provvedere con la maggiore sollecitudine possibile a rimuovere le cause della sospensione o diminuzione della fornitura.
3) Per le interruzioni programmate il Comune si impegna ad informare gli Utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
4) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore oppure a necessità di lavori, qualora tali interruzioni non siano evitabili.

Art. 4 – Impianti

1) L'impianto è costituito dal complesso degli asset di servizio, come di seguito specificato:
   - *rete adduttrice:* insieme di condotte di proprietà del Comune ricadente su suolo pubblico e/o privato che serve per l'avvicinamento della risorsa dalle fonti ai centri abitati e alle opere di accumulo;
   - *rete di distribuzione:* reticolo di tubazioni che consente il trasporto della risorsa all'interno dei centri abitati o delle zone servite e dalla quale si dipartono le derivazioni;
   - *pozzetti con apparecchiature idrauliche:* manufatti attraverso i quali è possibile manovrare il deflusso dell'acqua;
   - *tubazione di derivazione:* tubazione che in corrispondenza di un pozzetto si diparte dalla condotta distributrice e raggiunge il contatore;
   - *chiave di apertura o chiusura sblocco:* organo di manovra che consente il blocco della fornitura in caso di irregolarità contrattuale e lo sblocco nei casi opposti;
   - *contatore*: strumento di misurazione dell'acqua erogata;
   - *limitatore di portata:* apparecchio che consente di limitare la portata della tubazione ragguagliandola alle caratteristiche del contatore;
   - *valvola di non ritorno:* consente il passaggio dell'acqua in unico senso impedendo che l'acqua possa ritornare nella tubazione di derivazione;
   - *riduttore di pressione:* riduce la pressione dell'acqua evitando danni al contatore e all'impianto interno.

Art. 5 – Realizzazione delle reti

1) Il Comune, di norma, costruisce e provvede alla manutenzione, anche con l'ausilio di operatori specializzati del settore, la rete di distribuzione e di collettamento fognario per la porzione che insiste sul suolo pubblico.

2) È data facoltà agli interessati ed a proprie spese, previo versamento di un deposito cauzionale per lavori, realizzare i lavori insistenti sul suolo pubblico non servito dalla rete dell'acquedotto o fognaria, alle seguenti condizioni:
   - che venga presentato apposito progetto esecutivo;
   - che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del personale comunale preposto;
   - che i lavori vengano iniziati solo previa apposita autorizzazione;
   - che siano assunte dal richiedente tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, compresi gli oneri in materia di sicurezza sul lavoro.
3) In caso di non conformità delle opere realizzate dall'Utente autorizzato, il Comune può richiederne l'adeguamento e/o il rifacimento.
4) Anche nelle zone non servite da rete idrica o fognaria e per le quali il Comune non abbia in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, l'allacciamento potrà avvenire alle condizioni di cui al C.2.
5) Tutti gli impianti che insistono sul suolo pubblico, in qualunque modo realizzati, rientreranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune sino al punto di consegna e scarico; le nuove opere restano in gestione al Comune che potrà disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
6) Sono di proprietà del Comune, non solo se da esso realizzate, la condotta adduttrice, distributrice la tubazione di derivazione e tutti i manufatti installati che ricadano nel suolo pubblico così come le opere del segmento fognario.
7) Le opere realizzate a valle del punto di consegna della fornitura o a monte del punto di rilascio dei reflui sono di proprietà dell'Utente finale, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.
8) Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, allacciamenti, dispositivi idraulici e misuratore dalla presa sulla rete idrica fino al punto di consegna, spettano esclusivamente al Comune e sono, pertanto, vietate agli Utenti ed a chiunque altro.
9) Ogni fabbricato deve avere una distinta diramazione di presa d'acqua dal reticolo di distribuzione, ancorché è facoltà del Comune, in casi particolari, di allacciare più fabbricati con una stessa derivazione di presa.

Art. 6 – Sottoservizi interni

1) Sono di competenza dell'Utente finale, che ne detiene la responsabilità, la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l'esercizio dell'impianto interno secondo le vigenti normative.
2) L'intestatario del contratto deve provvedere, a propria cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli impianti richiesti, compresi manufatti ed accessori, sia per quanto attiene alle vigenti norme urbanistiche sia per ottenere i permessi delle proprietà terze interessate.
3) È opportuno che l'Utente verifichi con regolarità la presenza di perdite d'acqua causate da guasti alle reti ed agli impianti interni di proprietà; lo stesso Utente è tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati.
4) Si devono, inoltre, osservare le norme riportate di seguito:
   - le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto oppure a quota ad essi superiore;
   - nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;
   - nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili; qualora per accertate necessità non sia possibile altrimenti, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo-guaina a tenuta idraulica e rivestito contro la corrosione.
   - è vietato utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;

- è vietato collegare le condutture di acqua potabile con altri impianti (vapore, acqua calda, acque non potabili, pozzi, ecc…);
- qualora l'approvvigionamento di acqua avvenga da pozzi o sorgenti, oltre che dalla rete distributrice, si dovrà provvedere alla separazione degli impianti interni per impedire la miscelazione con l'acqua potabile erogata dal Comune;
- è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe (o autoclavi) su impianti derivati direttamente dalle tubazioni di alimentazione; gli schemi di impianti di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione preventiva del Comune, che può prescrivere eventuali modifiche;
- la rete fognaria interna, nel suo complesso (tubazioni e pozzetti), dovrà garantire la perfetta tenuta idraulica.
- per ogni scarico nella pubblica fognatura dovrà essere predisposto apposito pozzetto di controllo posto al limite della proprietà privata (pozzetto finale o di allacciamento);
- Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere sifonato allo scopo di evitare il ritorno di cattivi odori provenienti dalla fognatura.

5) Gli impianti di sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzati con interposizione di un serbatoio di raccolta o di valvola di "non ritorno" in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata nel caso di guasto alle relative apparecchiature; è assolutamente vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Art. 7 – Gestione dei sottoservizi interni

1) È in capo all'Utente finale la custodia del complesso delle opere ricadenti all'interno della proprietà privata, essendo lo stesso considerato, in forza dell'art. 1803 e seguenti del CC, comodatario dell'impianto; di conseguenza lo stesso ha l'obbligo di comunicare al Comune eventuali disfunzioni o perdite che interessano l'impianto
2) L'Utente dunque, vigila affinché gli impianti siano preservati da manomissioni o danneggiamenti.
3) Tutte le spese di ripristino, compreso diritti e oneri vari sono a carico dell'Utente.
4) In caso di manomissione ai sigilli del misuratore idrico o allo stesso misuratore, oltre alla comminazione della sanzione sarà immediatamente sospesa la fornitura di acqua salvo il diritto di ogni altra azione di legge.

Art. 8 – Prescrizioni e divieti

1) È facoltà del Comune, ancorché non ne abbia l'obbligo, di verificare gli impianti e gli apparecchi dell'Utente in qualsiasi momento.
2) L'Utente è tenuto al controllo autonomo dei suoi impianti ed apparecchi al fine di prevenire o eliminare cause di dispersione o di inquinamento per danni palesi e/o occulti provocati dagli stessi.
3) Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno inoltre rispettare gli standard tecnici ed igienici comunicati dal servizio comunale.
4) Chiunque, Utente o cittadino, deve tenere un comportamento di collaborazione nell'intero procedimento di distribuzione dell'acqua ovvero di collettamento fognario; in particolare deve osservare i seguenti divieti:
   - è vietato a chiunque, se non preventivamente autorizzato dal Comune, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alle reti ed alle diramazioni fino al punto di consegna o di scarico; tale proibizione comprende anche il divieto assoluto di manomettere o manovrare la valvola stradale;
   - a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, è vietata la installazione sugli impianti, anche interni, successivi al misuratore idrico, di vasche di accumulo o serbatoi per l'acqua erogata di capacità superiore a 1 m^3 per ogni utenza domestica composta sino a 3 persone ovvero 1,5 m^3 se superiori a 4 e sino a 6 e di 2 m^3 se superiore a 7 persone; per le utenze diverse dal domestico residenziale ovvero per le utenze condominiali, la capacità di accumulo non potrà superare il fabbisogno giornaliero per come stimabile o misurato dal Comune;
   - è inoltre vietato:

- impedire o rendere difficile la lettura dei misuratori;
- utilizzare la risorsa per usi promiscui;
- collegarsi alla rete di distribuzione idrica senza autorizzazione del Comune;
- manomettere gli impianti e le attrezzature a corredo del misuratore;
- cedere o destinare l'acqua ad immobili non compresi nel contratto di fornitura;
- adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura;
- rimuovere o manomettere i sigilli apposti agli strumenti di misura o manomettere il contatore stesso, la rete idrica e quant'altro;
- prelevare acqua da diramazioni celate o nascoste prive di concessione e/o contatore e non denunciate al Comune; in tal caso il Comune procederà all'applicazione del massimo della sanzione amministrativa, fatta salva la denuncia penale per furto;
- è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle derivazioni;

5) Il rispetto delle suddette prescrizioni, oltre a garantire la qualità dell'acqua per l'Utente, preserva la risorsa idrica nella rete pubblica di distribuzione da eventuali contaminazioni causate da guasti agli impianti interni o da usi impropri dell'acqua; per gli impianti esistenti, l'Utente è tenuto a verificare il rispetto delle norme descritte.

Art. 9 – Sospensione temporanea dell'utenza

1) Laddove l'Utente finale abbia la necessità, per qualunque motivo, di chiudere temporaneamente il punto di consegna del quale è titolare deve presentare richiesta al Comune e allo stesso modo deve procedere per la riapertura; rimangono a suo carico le spese e i diritti relativi.
2) Ai fini di cui al C.1, l'Utente sarà tenuto al pagamento della sola quota fissa prevista in tariffa.

Art. 10 – Verifiche ed ispezioni

1) Il Comune ha il diritto, previo appuntamento concordato, di effettuare ispezioni sugli impianti e sulle apparecchiature utilizzate dall'Utente finale al fine di prevenire disfunzioni del servizio o di controllare l'osservanza delle disposizioni contrattuali; l'Utente finale è tenuto a consentire al personale comunale, ovvero a terzi dallo stesso incaricati e muniti di tesserino di riconoscimento, l'accesso ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità.
2) In caso di reiterato diniego da parte dell'Utente o di pericolo per l'incolumità pubblica o per il servizio di fornitura, il Comune potrà procedere a dette ispezioni anche senza preavviso con eventuale sospensione della fornitura.
3) Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento controlli e verifiche degli impianti interni sul piano tecnico ed igienico prima che siano posti in esercizio, fornendo, ove lo ritenga opportuno, eventuali ulteriori prescrizioni tecniche.
4) Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, il Comune, in qualsiasi momento, potrà stabilire le necessarie modifiche da apportare per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell'Utente.

Art. 11 – Perdite occulte

1) È intesa perdita occulta quella derivante da tubazioni interrate, che non è visibile né rilevabile in modo diretto ed evidente ovvero quando la dispersione avviene per guasto o rottura a seguito di accadimento accidentale ed involontario verificatosi a valle del contatore.
2) L'Utente deve di segnalare celermente al Comune ogni eventuale anomalia e/o le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o dopo del contatore.
3) Laddove fosse il Comune a riscontrare perdite su proprietà privata, lo stesso segnalerà all'Utente l'anomalia indicando il tempo massimo entro il quale deve effettuare l'intervento di riparazione; trascorso inutilmente il termine oppure su espressa richiesta scritta dell'Utente, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori di ripristino addebitando le relative spese allo stesso Utente.

4) L'Utente è, dunque, responsabile dei danni ed è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute per le riparazioni e per l'eventuale sostituzione della condotta di derivazione nonché dei costi per la manodopera.
5) In caso di lettura, o autolettura validata, che evidenzi un consumo superiore al 50% rispetto al consumo storico dello stesso periodo, il personale del Comune incaricato della lettura dei misuratori ne deve dare segnalazione all'Utente finale, se presente al momento della lettura, oppure lasciare o spedire presso l'indirizzo di fornitura (o di recapito) un apposito avviso, invitandolo a verificare il corretto funzionamento dell'impianto idraulico interno.
6) È facoltà dell'Utente finale richiedere il riconoscimento dei consumi anomali come perdita occulta; l'istanza di riconoscimento della perdita occulta, corredata da idonea documentazione, anche fotografica, dovrà essere presentata, di norma, entro il termine di scadenza del pagamento indicato nella fattura.
7) Il ricalcolo sarà concesso una sola volta per ciascuna utenza ogni 365 giorni solari, quantificando il consumo sulla base di una stima fondata sul consumo annuo pro-die, tenuto conto della tipologia di utenza e delle possibili variazioni di consumo intercorse nel tempo per fatti oggettivi (numerosità del nucleo familiare o degli addetti/occupanti, ecc.), così come declinato all'art. 35

Sezione 2 – Rapporti con l'utenza

Art. 12 – Destinatari della fornitura

1) Il servizio sarà fornito al proprietario, costruttore, amministratore, conduttore o inquilino, locatore, comodatario, appaltatore, o ad altri titolari di un diritto reale di godimento o a chi ne dichiari la semplice disponibilità.
2) La fornitura dell'acqua avviene per singolo Utente, per singola unità immobiliare individuata catastalmente e per singolo uso ed è trattata con singoli contratti.
3) L'Utente è obbligato a tenere separate le utenze domestiche da quelle per negozi, uffici o altre attività non propriamente domestiche.

Art. 13 – Termini e durata dei contratti

1) Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto.
2) Il rapporto contrattuale ha durata illimitata ed è soggetto alle condizioni di Regolamento e tariffarie nel tempo vigenti.
3) È facoltà dell'Utente dare disdetta del contratto in qualunque momento, mediante richiesta debitamente sottoscritta e corredata dei dati necessari per l'individuazione dell'utenza e della lettura del misuratore; la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco e comunque non oltre il termine previsto dalla Carta del Servizio.
4) L'Utente è obbligato a comunicare al Comune ogni modifica che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
5) La sottoscrizione del contratto è subordinata all'acquisizione da parte del Comune della rispettiva dichiarazione di conformità in forza di quanto dettato dal DM. 37/2008.
6) I contratti potranno essere stipulati:
   - per le nuove utenze una volta che i lavori di allaccio saranno stati autorizzati, sarà presentata la dichiarazione di cui al comma precedente ed effettuato il pagamento del contributo di allaccio;
   - per le utenze già allacciate (subentro o voltura), in qualsiasi momento; in caso di richiesta di trasformazione d'uso della concessione, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto risolvendo quello in essere.
7) In caso di nuovo contratto, con o senza nuovo allaccio, il diritto alla somministrazione è subordinato al versamento, da parte del richiedente, del contributo di allaccio alla rete idrica per come quantificato all'art.30.
8) Il Comune predispone un apposito modello di contratto, contenente le informazioni di cui al C.9, il quale è relazionato ad ogni singola fornitura intesa come singolo contatore di erogazione;
9) Con la sottoscrizione del contratto, l'Utente accetta e si impegna a rispettare le norme contenute nel presente Regolamento
10) Il contratto deve essere redatto in duplice copia, una per ognuna delle parti;
11) Nel contratto sono indicati, tra l'altro:
   - i dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita I.V.A. del sottoscrittore titolare del contratto;
   - l'idoneo titolo a richiedere l'allacciamento ai pubblici servizi in ottemperanza di quanto dettato dall'art. 5 del DL. 47/2014;
   - la tipologia di utenza;
   - i dati catastali dell'immobile;
   - la località;
   - se la richiesta riguarda una utenza di tipo condominiale, il numero delle unità immobiliari servite suddivise in base alle diverse tipologie di utenza; al riguardo, il contratto deve essere firmato dal relativo Amministratore.
   - ogni altra indicazione ritenuta necessaria.
12) Il richiedente che deve stipulare un nuovo contratto d'utenza deve provvedere al versamento:
   - del deposito cauzionale;
   - delle spese amministrative stabilite, salvi i casi di voltura in caso di decesso dell'intestatario del contratto di cui all'art. 16 del deliberato n. 655/2015 di ARERA.

13) In nessun caso è consentita la cessione del contratto di fornitura.

Art. 14 – Riattivazione e subentro nella fornitura

1) La riattivazione è il ripristino dell'erogazione del servizio senza variazione della titolarità del contratto, che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa;
2) il subentro è la riattivazione di un punto di consegna disattivo con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi.
3) Agli effetti del rapporto tra Comune e Utente, la sottoscrizione della domanda di subentro/cambio intestazione equivale a quella di un nuovo contratto; in caso di subentro di un nuovo Utente nel contratto di somministrazione, lo stesso potrà essere stipulato solo a fronte della regolarizzazione dei pagamenti del contraente cedente.
4) In caso di richiesta di subentro con variazione della tipologia di utenza o di richiesta di sola variazione di tipologia di utenza, il richiedente, oltre alla richiesta da effettuare con apposito modello fornito dal Comune, sarà tenuto alla corresponsione delle spese di variazioni dell'importo pari a quanto definito all'art.30.

Art. 15 – Voltura dell'utenza

1) Si ha voltura dell'utenza idrica quando, in costanza di servizio, vi è la richiesta di variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi.
2) La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'Utente finale entrante, purché integrata idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi dell'art.5 del DL 47/2014
3) Al momento della richiesta di voltura, il nuovo Utente comunica al Comune l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare; nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'Utente uscente, il Comune provvederà ad effettuare una lettura di verifica, addebitandone i costi a quest'ultimo.
4) I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo Utente, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
5) Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Comune ha facoltà di:
   - richiedere all'Utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
   - non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Comune stesso accerti che l'Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.
6) In caso di decesso dell'intestatario del contratto l'erede ovvero un soggetto già residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, può richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore, assumendo tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura. In tale circostanza, nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura, potrà essere richiesto al soggetto che inoltra richiesta di voltura; nel caso di più eredi la richiesta deve essere autorizzata da tutti gli aventi causa.
7) La voltura origina un nuovo contratto.

Art. 16 – Cessazione del rapporto contrattuale

1) La cessazione comporta la disattivazione della fornitura con la sigillatura e/o la rimozione del misuratore, entro gli standard di qualità previsti dalla Carta del Servizio, e l'estinzione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della sigillatura

del misuratore, la restituzione del deposito cauzionale versato e l'addebito dei costi di chiusura o rimozione del misuratore.

2) In caso di richiesta di cessazione del servizio da parte del titolare del contratto di utenza, la fornitura viene disattivata, con sospensione dell'erogazione del servizio, chiusura con sigillo del punto di consegna o di scarico e contestuale rimozione del misuratore con effettuazione della lettura di cessazione ai fini dell'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
3) L'apposizione dei sigilli deve risultare da apposito verbale in cui sono rilevabili le letture del contatore.

Art. 17 – Attribuzione e variazione della tipologia d'uso

1) Alla stipula del contratto è attribuita all'utenza una tipologia d'uso appartenente ad una delle categorie di cui all'art.3.
2) In forza di quanto regolamentato dal C.1 dell'art. 16, tranne che per la variazione della fornitura da domestico residenziale e domestico non residenziale, l'Utente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto nel quale sarà riportata la nuova tipologia d'uso assegnata; il Comune, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere, addebitando con l'emissione della prima fattura i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.
3) Quando l'intestatario di un contratto di fornitura del servizio idrico varia il proprio domicilio di residenza e la preesistente fornitura resta attiva, questi deve darne comunicazione al Comune entro dieci giorni per consentire l'applicazione in fattura della corrispondente tariffa.

Art. 18 – Variazioni mortis causa

1) In caso di decesso dell'intestatario, l'eventuale chiusura dell'utenza e disdetta contrattuale potrà essere presentata da un erede dello stesso, sotto la sua responsabilità; in questa circostanza, in caso di inadempienze o morosità, i responsabili degli impegni contrattuali saranno gli eredi accettanti dell'intestatario del contratto
2) L'erede ovvero un soggetto già residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza può richiedere la voltura; in questo caso si applicano le condizioni di cui al C.6 dell'art.15.
3) Nei casi in cui non sia possibile identificare almeno uno dei soggetti interessati, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 19 – Risoluzione unilaterale del contratto

1) Il Comune dichiara, con preavviso di 30 giorni all'Utente o agli aventi causa, la risoluzione di diritto del contratto di somministrazione, senza ricorso all'Autorità Giudiziaria per: vendita dell'immobile, dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti, demolizione dell'immobile, morosità dell'Utente, accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto, sospensione dell'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni per cessazione d'esercizio, cessione a terzi della fornitura, cessazione di attività o di servizio derivante da fallimento dell'Utente dalla data di comunicazione da parte del curatore fallimentare, reiterata impossibilità ed ostacoli al rilevamento dei consumi o di accesso al contatore ovvero alla verifica degli impianti interni;
2) La concessione si intende risolta senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune quando, trascorso il termine regolatorio dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'Utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito, e in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento, fatti salvi i casi di salvaguardia del soddisfacimento dei bisogni essenziali per le utenze domestico residenziali di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. del 13/10/2016 e di ogni altra disposizione dettate dalle Autorità competenti in materia.
3) Restano salvi i diritti del Comune per la riscossione degli eventuali crediti maturati.
4) Nei casi di risoluzione del contratto l'Utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori e alle spese per chiusura presa stradale e rimozione contatore e, comunque, di ogni altra somma dovuta, anche per erogazioni

avvenute senza stipula di apposito contratto, determinate, ove non sia possibile rilevare i consumi, sulla base di calcoli statistici.

5) Nei casi di frode o di abusi il Comune, salvo le azioni giudiziarie verso l'Utente colpevole, interromperà, senza preavviso alcuno, la somministrazione dell'acqua e l'eventuale contratto sottoscritto sarà risolto.

Art. 20 – Richiesta di allacciamento

1) La richiesta di allacciamento ad uno o ad entrambi i segmenti di acquedotto e fognatura deve essere presentata redigendo la modulistica disponibile allo scopo e versando le somme relative al deposito cauzionale e alle spese di istruttoria.
2) Alla data della presentazione dell'istanza, il richiedente deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti.
3) In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale, si dovranno allegare i documenti tecnici del fabbricato da costruire; il Comune accetterà tutte le richieste di allacciamento compatibili con l'infrastruttura esistente e con le disponibilità dimensionali di approvvigionamento idrico.
4) All'atto della richiesta il Comune informerà il richiedente della possibilità di realizzare direttamente a propria cura e spese l'allacciamento idrico alla conduttura stradale, nel rispetto di specifiche tecniche fissate dal Comune stesso e dal soggetto proprietario dell'area in cui insisterà l'opera precisando, in particolare, che non rientrano in questa condizione le derivazioni dalla conduttura stessa, nonché le manovre sulla rete idrica che sono di esclusiva competenza del Comune.
5) Nel caso decida di eseguire i lavori in proprio, l'utente finale è tenuto a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché copia dell'autorizzazione ricevuta dai soggetti terzi coinvolti.
6) L'utente finale si assume tutte le responsabilità in riferimento a qualsiasi problema dovesse insorgere riguardo la non adeguata esecuzione dei lavori; nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento idrico, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, prima dell'inizio dei lavori l'utente finale dovrà dichiarare di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni sollevando il Comune da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Art. 21 – Istruttoria e costi della richiesta di allacciamento

1) Il preventivo deve contenere:
   - i dati identificativi del richiedente;
   - il codice utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
   - la data di ricevimento da parte del Comune della richiesta di preventivo, la data di invio del preventivo al richiedente e la tipologia d'uso;
   - l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità;
   - l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione del lavoro richiesto;
   - l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che lo stesso richiedente deve richiedere, nel caso, per consentire l'esecuzione del lavoro;
   - l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;
   - la durata di validità del preventivo;
   - il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del Comune nel caso di lavori complessi.
   - l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta.
2) All'atto della richiesta di primo allacciamento al servizio idrico, il Comune, attraverso il personale incaricato, verificata la documentazione presentata, effettua un sopralluogo teso a verificare la fattibilità dell'allacciamento e ne comunica l'esito all'Utente per gli eventuali lavori da eseguire.

3) I lavori potranno essere eseguiti, secondo le direttive specificate dal Comune, da una ditta indicata autonomamente dall'Utente, abilitata ai sensi del DM 37/2008 art.3 e previo versamento di un deposito cauzionale commisurato alla distanza del pozzetto di allaccio e alla tipologia del suolo pubblico, così come disposto all'art.30.
4) Resta salvo il diritto del Comune di respingere la richiesta laddove siano evidenti, a seguito di sopralluogo, difformità rispetto a quanto dichiarato dal richiedente.
5) In caso di accoglimento della richiesta, l'Utente richiedente dovrà procedere al pagamento ed esibire le ricevute di versamento delle spese di allacciamento comprensive delle spese di sopralluogo, degli oneri di istruttoria, di imposte, diritti e cauzioni, ecc.
6) In caso di modifica di allacciamenti esistenti quali spostamento del misuratore, adeguamento del punto di consegna, realizzazione di un nuovo allacciamento ad una batteria esistente e dismissione della presa esistente, i lavori sono a carico del richiedente e di esclusiva competenza del Comune.
7) Le spese di allacciamento, stabiliti dal Comune, comprendono:
   - le spese di sopralluogo, dovute dal richiedente, anche qualora i lavori non vengano realizzati;
   - le spese di sopralluogo e rilascio di prescrizioni tecniche, in caso di allacciamenti complessi;
   - le spese per assistenza tecnica, in caso di allacciamento congiunto;
   - le spese per la realizzazione dei lavori di allacciamento, dovute in caso di nuovo allacciamento semplice o di variazione di allacciamento esistente;
   - le spese per la realizzazione della presa, dovute in caso di allacciamento idrico complesso o di allacciamento congiunto.
8) Le eventuali spese tecniche di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, nonché le spese di istruttoria stabilite dagli Enti preposti al rilascio delle stesse sono a carico del richiedente; in caso di esecuzione dei lavori di allacciamento direttamente dal Cliente, le eventuali fideiussioni necessarie a favore di Enti concedenti sono a carico del richiedente.
9) I lavori che interessano la proprietà privata sono realizzati a cura e spese del richiedente.

Art. 22 – Installazione delle apparecchiature di misura

1) La realizzazione ovvero la collocazione della nicchia che ospita il misuratore è a carico dell'Utente finale.
2) La nicchia nella quale sarà alloggiato il misuratore dei consumi deve avere le dimensioni adeguate ed essere rispondente alle norme tecniche stabilite dal Comune; la predetta nicchia, inoltre, deve essere chiusa con uno sportello metallico con finestrella trasparente in corrispondenza del contatore, per agevolare la lettura dei consumi.
3) In caso di assenza di un muro di cinta o parete, l'Utente realizzerà nel terreno un pozzetto stradale secondo le prescrizioni del Comune, dove posizionare il misuratore.
4) Una volta posizionata o costruita la nicchia, l'incaricato comunale procederà all'installazione del misuratore e redigerà un verbale di consegna, che dovrà essere sottoscritto anche dall'Utente finale, che conterrà le specifiche tecniche del misuratore.
5) La data del predetto verbale costituisce a tutti gli effetti l'inizio della concessione dalla quale il Comune darà avvio alla fornitura.

Art. 23 – Sbocco di erogazione

1) In relazione all'erogazione idrica il punto di sbocco e consegna coincide con il misuratore quando lo stesso sia posizionato ai limiti tra la proprietà pubblica e la proprietà privata.
2) Laddove il misuratore sia posizionato all'interno della proprietà privata, rappresenta il punto di consegna il limite tra la proprietà pubblica e quella privata
3) Il Comune ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alla massima prestazione del contatore o, in particolari circostanze, commisurato al regime di portata della condotta.

Art. 24 – Edifici ad unità abitative multiple

1) Ogni edificio deve avere una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

2) Qualora l'edificio comprenda più unità abitative e/o destinate ad altro uso, come nel caso di condomini, di norma ciascuna unità dovrà autonomamente essere contrattualizzata; ove ciò non fosse possibile, per oggettivi impedimenti tecnici ovvero per la complessità di realizzazione, l'edificio potrà essere contrattualizzato come utenza condominiale.
3) In caso di divisione degli allacci di un edificio già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente; gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua, dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art. 25 – Allacciamenti temporanei e occasionali

1) Sono definite forniture temporanee quelle relative ad attività connesse a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dal Comune regolare permesso di costruire, e per la realizzazione di opere pubbliche o comunque in tutti i casi di durata superiore a 30 giorni; sono altresì definite occasionali le forniture per periodi limitati (minore di 30 giorni) e particolari esigenze (feste popolari, spettacoli viaggianti ecc.)
2) In tali casi, a seguito di sopralluogo ed analisi di fattibilità tecnica, verrà installato apposito misuratore; i relativi consumi verranno fatturati secondo le modalità di cui al presente Regolamento e soggetti alle tariffe della categoria contrattuale "altri usi";
3) Nel caso di richiesta per usi temporanei o occasionali, Il Comune stipula con l'utente un apposito contratto contenete le condizioni, le eventuali prescrizioni e la durata della fornitura.
4) Gli allacciamenti richiesti ad uso temporaneo ed a uso cantiere sono autorizzati e concessi previo pagamento delle spese di allacciamento e del deposito cauzionale così come disposto all'art.30.
5) Nel caso di fornitura occasionale o qualora non sia tecnicamente possibile installare il misuratore, l'utente, oltre alle spese di allacciamento, deve versare anticipatamente, oltre al deposito cauzionale, l'importo relativo ai consumi presunti nella misura forfettaria fissata e pari a 2 m^3/g.
6) Le concessioni provvisorie sono in qualsiasi momento revocabili e possono essere temporaneamente sospese anche durante il periodo contrattuale a giudizio motivato del Comune, senza che ciò, in nessun caso, possa dar luogo a risarcimenti.
7) Le utenze temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dalla richiesta, fermo restando la responsabilità dell'Utente fino alla rimozione del contatore ove installato.

Art. 26 – Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio

1) Il Comune non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:
   - interruzione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo;
   - perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore contrattuale;
   - verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all'accertamento sugli impianti, quali ad esempio ASP, Vigili del Fuoco ecc., che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;
   - interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed imprevista quali cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, ecc.;
   - interruzione programmata della fornitura con preavviso dovuta ad esigenze tecnico operative del Comune; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del servizio;
   - manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti;
2) In caso di interruzione dell'erogazione o di segnalazione guasti, i tempi massimi di avvio degli interventi di ripristino del servizio sono riportati nella Carta del servizio.
3) Il Comune si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza senza che l'Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel rispetto, ove possibile, degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione; la fornitura può essere sospesa nei casi seguenti:
   - uso dell'acqua per uso diverso da quello contrattualizzato;

- prelievi abusivi;
- opposizione dell'Utente finale alle operazioni di lettura del misuratore;
- manomissione delle opere o del misuratore, compreso la rimozione dei sigilli;
- mancata o inesatta comunicazione della titolarità dell'utenza ai fini delle operazioni di voltura;
- successivamente all'invio di un sollecito di pagamento senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa, secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio;
- qualora a fornitura avviata, l'importo degli oneri di allacciamento non sia stato pagato;
- sospensione della fornitura successivamente all'invio di lettera di diffida, quando l'Utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura
- ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.

4) La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:
   - quando il pagamento della fattura sia già stato eseguito, ma non ancora comunicato al Comune per una causa non imputabile all'Utente interessato;
   - nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;
   - per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale o ad altra forma di garanzia;
   - nei casi in cui l'intestatario del contratto abbia presentato ricorso all'Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta;
   - ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.

Art. 27 – Fornitura garantita

1) Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione nella proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non raggiunga i piani superiori.

Art. 28 – Bocche antincendio

1) È ammessa la richiesta, da parte dell'Utente e a proprie spese, dell'impianto di bocche antincendio all'esterno di stabili di proprietà laddove lo stesso sia in possesso del parere o dell'autorizzazione rilasciata dai Vigili del Fuoco e se le caratteristiche dimensionali della tubazione di allacciamento lo permettano.
2) Fatto salvo quanto dettato al precedente C.1, il Comune provvederà a realizzare gli appositi allacciamenti dai quali il richiedente potrà prelevare la risorsa solo ed esclusivamente per fini antincendio, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
3) Le bocche antincendio saranno sigillate dal Comune; laddove sia necessario ricorrere all'utilizzo delle bocche antincendio l'Utente lo comunicherà nel minor tempo possibile al Comune che provvederà al ripristino della sigillatura.
4) Gli impianti antincendio ad uso privato devono essere dotati di un misuratore le cui spese di installazione sono a carico dell'intestatario.
5) Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o variazioni di pressione dovuti a cause di forza maggiore.
6) In caso di necessità i Vigli de Fuoco e/o la Protezione Civile sono autorizzati a rifornirsi presso idranti pubblici.

Art. 29 – Rifiuto della concessione

1) È facoltà del Comune accettare o rifiutare, dandone motivazione, la richiesta di contratto; è altresì facoltà del Comune accettare la richiesta di contratto in subordine a prescrizioni o modifiche.
2) Il Comune può rifiutare la concessione:
   - In caso che non sia possibile erogare il servizio per carenza dei reticoli dei sottoservizi o per ragioni tecniche costruttive non giustificabili finanziariamente, fatto salvo per quanto disposto al C.2 dell'art.5.

- quando si tratti di presa precedentemente chiusa per morosità e il richiedente l'allacciamento non provi, con documentazione ufficiale, che la nuova richiesta sia effettivamente destinata a soggetto diverso dal titolare dell'utenza chiusa per morosità;
- quando venga inoltrata una richiesta per un immobile allacciato ad una presa già chiusa per morosità, salvo la regolarizzazione dei rapporti economici precedenti;
- quando si tratti di unità immobiliare già fornita; tuttavia, fatto salvo quanto disposto dall'art.24, l'Utente finale, dimostrando con idonea documentazione la possibilità di ottenere nuove forniture pari al numero delle unità immobiliari catastalmente individuate, potrà ottenere la concessione.

Art. 30 – Deposito cauzionale e diritti amministrativi

1) Il deposito cauzionale, in forza del deliberato ARERA, è applicato a tutti gli Utenti ad eccezione degli usi pubblici;
2) Il valore del deposito cauzionale è determinato sulla base del consumo medio storico della singola utenza riferito all'anno solare precedente o, in mancanza di consumo storico, del consumo medio annuo per tipologia d'uso.
3) Il calcolo del deposito cauzionale è determinato dal corrispettivo trimestrale delle quote fisse e variabili; i nuovi contratti beneficiano di una dilazione in fattura, con l'addebito di tre rate consecutive di importo rispettivamente pari al 50%, 25% e 25%.
4) Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Comune sia a conoscenza.
5) Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione.
6) Il deposito cauzionale potrà essere utilizzato per compensare situazioni di morosità; in tale evenienza il deposito sarà ricostituito con riaddebito nella prima fattura utile.
7) È facoltà del Comune aggiornare le spese ammnistrative con propria deliberazione, nel transitorio si applicano i valori riportati di seguito:

DIRITTI AMMINISTRATIVI	
Diritti attacco acqua uso domestico e pertinenze	€ 100,00
Diritti attacco acqua uso non domestico	€ 200,00
Diritti attacco fognatura uso domestico e pertinenze	€ 100,00
Diritti attacco fognatura uso non domestico	€ 100,00
Diritti scarico uso industriale e altre tipologie	€ 300,00

DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI	
Lavori su strada comunale sterrata	€ 25,00 a ml
Lavori su strada comunale asfaltata	€ 50,00 a ml
Lavori su pavimentazione piazze o simili	€ 75,00 a ml

Sezione 3 – Disposizioni per la misura e il controllo

Art. 31 – Apparecchiatura di servizio

1) Il contatore dell'acqua è uno strumento atto a misurare, memorizzare e visualizzare il volume d'acqua consumato dall'utenza.
2) È il Comune, o un soggetto dallo stesso incaricato, che fornisce, installa e sigilla i misuratori, rimanendone proprietario esclusivo.
3) Ferma restante la proprietà del Comune, è l'Utente finale il custode del misuratore; lo stesso rimane responsabile di eventuali manomissioni, rotture ed effrazioni dei sigilli posti dal Comune a garanzia di entrambe le parti.
4) La manomissione dei sigilli del misuratore e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, può dare luogo alla sospensione dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto, nonché ad azione giudiziaria nei confronti dell'Utente.
5) I guasti o il funzionamento difettoso devono essere prontamente comunicati dall'Utente finale al Comune in modo che lo stesso possa ripararlo o sostituirlo; rimangono in capo all'Utente le spese di sostituzione del misuratore laddove il malfunzionamento abbia origine da incuria o dolo.
6) La sostituzione del misuratore danneggiato o illeggibile per cause non ascrivibili all'Utente finale, è a carico del Comune; le operazioni di sostituzione, nelle tempistiche e nei modi definisti dalla Carta del Servizio, sono accampanate dalla redazione di un verbale, sottoscritto delle parti, di cui una copia rimarrà all'utente finale.
7) La scelta dei contatori è di competenza del Comune che ne stabilisce a proprio insindacabile giudizio idoneità alla misura, tipologia, calibro, in relazione anche alla natura della fornitura ed al consumo storico o presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare al momento del contratto di fornitura; il Comune ha inoltre la facoltà di sostituire i contatori per adeguamento tecnologico, necessità tecniche o nel caso di variazione di fornitura per mutate esigenze e/o caratteristiche dell'utenza.
8) Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installato, a spese dell'Utente, un rubinetto unidirezionale di arresto al quale si innesta l'impianto interno.
9) Ove il contatore risultasse non installato o non funzionante e/o fosse illeggibile, ferma l'applicabilità delle sanzioni, per la quantificazione dei consumi si applicano le previsioni di cui all'art.35 del presente Regolamento.

Art. 32 – Riposizionamento e sostituzione misuratori

1) È fatto divieto all'utenza di procedere autonomamente alla sostituzione del contatore, pena la sospensione della fornitura idrica e salvo ulteriori sanzioni o azioni a norma di legge e del presente Regolamento.
2) I misuratori possono essere rimossi o spostati solo per specifica decisione ovvero autorizzazione del Comune, che ha facoltà di riposizionare i misuratori, qualora abbia contezza dell'inidoneo posizionamento dello stesso, per rendere agevole le verifiche del corretto funzionamento o le letture dei consumi da parte del personale incaricato o, anche, per motivi di sicurezza o igienico – sanitari.
3) Il riposizionamento del misuratore può essere effettuato dal Comune anche a seguito di richiesta dell'Utente finale al quale saranno addebitate le conseguenti spese.
4) Per i contatori già installati il Comune potrà prescrivere all'Utente finale l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore; ove l'Utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.
5) All'atto dello spostamento del contatore è redatto apposito verbale, firmato dall'agente incaricato dal Comune e dall'Utente o dal suo rappresentante.
6) La sostituzione del misuratore è effettuata alla presenza dell'Utente o di un suo incaricato, che prende in consegna il nuovo misuratore e presenzia alla lettura di entrambi i misuratori.

7) Qualora l'Utente, preventivamente informato dal Comune, non fosse presente all'appuntamento, se il contatore è liberamente accessibile il Comune effettua comunque la sostituzione provvedendo successivamente a comunicare all'Utente i dati del vecchio e nuovo misuratore.
8) Nel caso in cui il misuratore non accessibile ed in caso di assenza dell'Utente che non abbia tempestivamente avvertito il Comune con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data prevista per la sostituzione, lo stesso è tenuto al pagamento dei costi sostenuti dal Comune; laddove l'assenza sia reiterata per più di due volte consecutive, il Comune, oltre ad addebitare all'utente i costi sostenuti, può richiedere lo spostamento del contatore al limite della proprietà pubblica con costi a carico dell'Utente.

Art. 33 – Verifica e custodia del misuratore

1) Il Comune può, in ogni momento, verificare il corretto funzionamento del misuratore e eleggere i relativi consumi volumetrici oltre che verificare l'integrità dei sigilli apposti all'atto dell'installazione; conseguentemente l'Utente finale ha l'obbligo di permettere e facilitare le operazioni di accesso e verifica al personale incaricato dal Comune, debitamente identificabile a mezzo tessera di riconoscimento personale.
2) Qualora l'utente finale ritenga erronee le indicazioni del misuratore, potrà richiederne la verifica che sarà effettuata dal Comune con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio; alle operazioni di verifica deve essere presente l'utente.
3) Se, per effettuare la verifica di funzionamento, si renda necessario rimuovere il misuratore, lo stesso sarà sostituito con un nuovo misuratore.
4) Le tempistiche di evasione delle richieste da parte dell'Utente sono declinate nella Carta del Servizio.
5) Nel caso in cui, a seguito delle verifiche metrologiche, il funzionamento del misuratore risulti regolare ed entro i limiti di tolleranza, saranno addebitate all'Utente le spese dell'intervento; viceversa se la verifica restituisce un risultato superiore ai limiti di tolleranza non è addebitata all'Utente alcuna spesa mentre il Comune si accolla le spese delle operazioni e provvede a sostituire il misuratore.
6) In caso di cessazione di rapporto contrattuale il Comune provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione al tipo di utenza, ove non sia possibile procedere all'esatto computo rilevato dal misuratore.
7) Nel caso in cui il Comune, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà alla sostituzione dell'apparecchio e alla ricostruzione dei consumi.
8) Essendone il custode, è in capo all'Utente finale la responsabilità della corretta custodia dei misuratori; lo stesso deve avere cura di mantenere accessibile, pulito e sgombro l'alloggiamento del misuratore oltre che preservarlo dai possibili danni dovuti alle escursioni termiche.
9) L'Utente deve agevolare le operazioni di verifica e rilevazione attuate dal personale incaricato dal Comune.

Art. 34 – Rilevazioni dei consumi

1) Le attività di lettura sono condotte dal personale tecnico comunale o da ditta esterna delegata, secondo un programma preventivamente pianificato dal Comune.
2) L'Utente finale si impegna a consentire l'accesso degli incaricati del Comune al misuratore di consumi, anche in qualsiasi altro momento questi lo richieda, per ogni necessità di servizio.
3) Le letture, ovvero i consumi fatturati ancorché valorizzati secondo il criterio di stima e del quale si dà chiara evidenza sulla fattura, sono ritenuti contrattualmente riconosciute ed accettate dall'Utente, se non contestate entro il termine di scadenza per il pagamento della fattura.
4) Il Comune effettua i seguenti tentativi di rilevazione:
   - per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 m^3: 2 tentativi di raccolta l'anno;
   - per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 m^3: 3 tentativi di raccolta l'anno.
5) Qualora non sia possibile eseguire la lettura, l'incaricato del Comune lascia per l'Utente apposita cartolina per l'autolettura, contenente tutte le informazioni utili per facilitare lo stesso nella lettura

del consumo; l'autolettura può essere comunicata dall'Utente anche telefonicamente o per via telematica, tuttavia il Comune si riserva di verificare la lettura comunicata.

6) Qualora non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del misuratore di consumi per causa imputabile all'Utente e tale impossibilità perduri per più di un anno dall'ultima lettura effettiva, nonostante specifico invito scritto del Comune l'utenza può essere sospesa senza obbligo di ulteriore diffida; la riattivazione dell'utenza sarà soggetta al pagamento delle spese di riattivazione della fornitura
7) È facoltà dell'Utente finale richiedere la rettifica fatturazione tramite il modulo pubblicato sul sito del Comune, ovvero con diversa modalità prevista nella Carta del Servizio.
8) In caso di contestazione dei consumi fatturati, il Comune predisporrà i relativi accertamenti e ove la lettura rilevata dal personale incaricato risulterà corretta, sarà addebitato sulla successiva fattura; nel caso, invece, risultasse fondato il ricorso dell'Utente si procederà alla rettifica dei consumi.
9) Il Comune potrà applicare ai misuratori sistemi elettronici di lettura e controllo a distanza.

Art. 35 – Calcolo dei consumi

1) Il calcolo dell'importo dovuto avviene applicando al consumo i corrispondenti valori di tariffa, secondo l'articolazione tariffaria corrente e su base annuale; agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore.
2) Nel caso in cui il misuratore di consumi risulti guasto, tale da impedire la rilevazione dei dati di consumo, o venga trovato privo di piombatura, o comunque manomesso, i consumi sono calcolati, a partire dalla data dell'ultima lettura fatturata e non contestata, sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente, o del primo anno i cui dati sono disponibili.
3) All'uopo, ai sensi della Delibera ARERA 218/2016/R/idr, il consumo medio annuo è così determinato:
   - $\boldsymbol{Ca = \frac{mis_2 - mis_1}{Ng} * 365 * D\%}$ dove:
     - mis_2 rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al Comune, ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura);
     - mis_1 rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al Comune antecedente a mis_2, ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura);
     - Ng è il numero di giorni solari intercorrenti tra le date di raccolta di mis_1 e mis_2, pari almeno a 300;
     - D% è il tasso tendenziale di variazione del consumo annuo negli ultimi 3 anni attualmente in via transitoria stabilito pari a 1.
4) In caso di indisponibilità per un Utente dei dati di misura ottenuti in base alla raccolta da parte del personale incaricato dal Comune o da autoletture, relativamente ad un determinato intervallo temporale, i gestori procedono alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato Cs come segue:
   - $\boldsymbol{Cs = \frac{Ca}{365} * Ng}$ dove:
     - Ca è il consumo medio annuo valido per l'anno corrente;
     - Ns rappresenta l'intervallo temporale in giorni solari per cui è effettuata la stima.
5) L'Utente ha il dovere di comunicare tempestivamente al Comune la variazione dell'indirizzo di recapito della fattura; in caso di omessa comunicazione e quindi di impossibilità a recapitare la fattura dei consumi, l'Utente sarà ritenuto responsabile e saranno applicate le sanzioni previste.
6) Per le somministrazioni del servizio integrato è prevista una quota fissa per ciascun segmento, indipendente dal consumo; in presenza di utenze condominiali la quota fissa, relativa alla tariffa applicata, sarà dovuta da ognuna delle utenze servite.

Art. 36 – Norme transitorie per utenze senza contatore.

1) Qualora l'Utente disponga di una fonte autonoma alternativa di approvvigionamento (ad es. pozzi privati) e laddove lo stesso sia titolare di un contratto di allaccio alla fognatura pubblica, è obbligatoria l'installazione, a proprie cura e spese e comunque sotto la supervisione del personale

comunale incaricato, di un misuratore omologato, con la finalità della quantificazione dei volumi rilasciati nella rete fognaria.

2) Laddove l'Utente non ottemperi a quanto prescritto al precedente alinea, potrà essere irrogata una sanzione amministrativa così come determinato dalle leggi in vigore.

Per qualsiasi motivo non sia possibile effettuare la lettura del misuratore (illeggibile, inaccessibile, perdurante assenza del dell'Utente, ecc.) ovvero in mancanza dello stesso, i consumi fatturati all'Utente finale saranno quantificati in relazione alla dotazione pro die determinata in letteratura, in forza di quanto dettato dagli strumenti di pianificazione d'Ambito ad oggi vigente:

a) Per le utenze ubicate nelle zone costiere e turistiche:

1) Relativamente alle utenze DOMESTICHE è determinata una dotazione pro capite pari a 233 l/a/die assumendo la composizione del nucleo familiare pari a 3 componenti sia per le utenze domestiche residenziali che non residenziali tenendo conto, per queste ultime, della riduzione di 1/3 per uso stagionale;
2) Relativamente alle utenze NON DOMESTICHE, e nei casi di fornitura occasionale, qualora per qualsiasi motivo non sia possibile effettuare la lettura del misuratore (illeggibile, inaccessibile, perdurante assenza del dell'Utente, ecc.) ovvero in mancanza dello stesso, l'importo relativo ai consumi presunti è stabilito nella misura forfettaria fissata di 2 m^3/g (periodo Giugno – Settembre).
3) Relativamente alle utenze NON DOMESTICHE laddove è possibile rilevare le presenze considerare una dotazione indicativa pari a 250 l/ab/die;

b) Per le aree interne:

Relativamente alle utenze Domestiche è determinata una dotazione pro capite pari a 233 l/a/die assumendo la composizione del nucleo familiare pari a 2 componenti sia per le utenze domestiche residenziali che non residenziali;

Art. 37 – Tariffa acqua non potabile.

1) Tenuto conto di quanto sancito dall'art. 154 C.1 del DLgs. 152/06, il Comune potrà erogare acqua non potabile.
2) Per la fornitura di acqua non potabile, esclusivamente nei casi di impossibilità da parte del Comune di mantenere la qualità della risorsa erogata entro il limiti di legge, lo stesso potrà fornire acqua potabile a condizione che l'utente sottoscriva specifico contratto per la fornitura di acqua non potabile; in tali circostanze si applicherà, per il solo servizio acquedotto il 50% della tariffa per ciascun metro cubo di consumo, mentre per gli altri servizi forniti sarà corrisposto il 100% della tariffa della categoria di appartenenza.
3) Il Comune si impegna a ripristinare le condizioni di potabilità della risorsa nel più breve tempo possibile, anche ricercando fonti di finanziamento extra comunali.

Art. 38 – Struttura dei corrispettivi

1) L'articolazione tariffaria prevede una quota fissa e una quota variabile distinte per i segmenti del servizio idrico integrato.
2) Non è prevista nella struttura dei corrispettivi l'applicazione di tariffe per consumo minimo impegnato.

Art. 39 – Quota Fissa e Quota Variabile

1) È applicata una quota fissa annuale a tutte le utenze non correlata al consumo volumetrico e suddivisa distintamente per i segmenti del servizio idrico integrato.
2) Alle utenze condominiali prive di contatori distinti sono applicate tante quote fisse distinte in ragione delle relative utenze sottese effettivamente attivate.
3) È applicata una quota variabile a tutte le utenze in ragione del consumo rilevato dall'apposito misuratore, fatto salvo per quanto previsto all'art.36.

4) Le quote variabili sono previste distintamente per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; alle utenze non allacciate a tutti e tre i segmenti sono applicate solo le quote variabili relative ai servizi effettivamente allacciati.
5) Le quote variabili sono differenziate per categorie, tipologie e sotto tipologie d'uso, secondo la tassonomia generale dell'articolazione tariffaria di cui al precedente art.2.
6) Le quote variabili per il solo servizio di acquedotto sono altresì modulate per fascia di consumo, suddivisa tra:
   - Fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato) indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residenziale al fine di prevedere che a detta tipologia di utenza sia assicurato il quantitativo essenziale di acqua a tariffa agevolata;
   - Fascia base indica lo scaglione di consumo che precede quelli di eccedenza, nell'ambito della quota variabile del servizio di acquedotto, a cui viene applicata la tariffa base;
   - Fasce di eccedenza, sono gli scaglioni di consumo eccedenti quello base, a cui applicare tariffe unitarie crescenti;
7) Le quote variabili con riferimento al servizio di fognatura e al servizio di depurazione, sono proporzionali al consumo, ma non modulata per fasce; il volume dei reflui scaricato in pubblica fognatura nonché il volume dei reflui depurato sono assunti pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto, salvo che non siano installati appositi misuratori di portata per lo scarico in pubblica fognatura.

Art. 40 – Agevolazioni sociali

1) Le agevolazioni sociali previste dal "*bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli Utenti domestici economicamente disagiati*" sono disposte dall'Autorità di regolazione nazionale tramite il Testo Integrato Bonus Sociale Idrico (TIBSI).

Art. 41 – Contenuto minimo della fattura

1) La fatturazione e l'emissione della fattura avviene sulla base dei consumi dell'Utente, relativi al periodo di riferimento; in fattura potranno essere addebitati:
   - quote variabili di acquedotto, fognatura e depurazione applicate sui consumi;
   - quote fisse di acquedotto, fognatura e depurazione, per il periodo di riferimento
   - componenti perequative applicate sui consumi e destinate all'Autorità;
   - eventuali:
     - corrispettivi per servizi accessori forniti dal Comune;
     - rimborsi di spesa;
     - deposito cauzionale;
     - imposte di bollo;
     - arrotondamenti degli importi fatturati;
     - indennità di mora per ritardati pagamenti delle fatture;
     - oneri fiscali di legge.
2) La fattura, oltre ai dati attinenti all'Utente titolare del contratto, deve contenere le informazioni prescritte dall'ARERA con deliberazione 586/2012 e ss.mm.ii.
3) Il Comune potrà inserire nella fattura e nella relativa busta ulteriori comunicazioni anche di pubblica utilità per come riferibili ad altri servizi comunali.

Art. 42 – Emissione, recapito e pagamento delle fatture

1) Per tutte le classificazioni delle forniture l'importo, determinato in funzione dei consumi effettuati e della relativa tariffa di applicazione deliberata, sarà riscosso tramite fatture alle scadenze in esse riportate.
2) Nelle fatture saranno incluse le spese di spedizione, per penali ed altre somme a qualunque titolo dovute al Comune quale gestore del servizio idrico integrato.
3) Il corrispettivo del servizio, sulla scorta delle disposizioni dell'Autorità, è fatturato periodicamente sulla base dei consumi rilevati, stimati ovvero calcolati.

4) Resta l'obbligo per il Comune di effettuare il conguaglio, addebitando o accreditando all'Utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello fatturato ai sensi del precedente comma.
5) L'invio delle fatture e di ogni altra comunicazione sarà effettuato al recapito indicato espressamente in contratto; è cura dell'Utente comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di domicilio.
6) Qualora l'Utente non riceva la fattura a causa di disguidi postali o smarrimenti, è tenuto a rendersi parte attiva e comunicare al Comune il mancato ricevimento della stessa richiedendone copia; tale circostanza non esclude l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento.
7) Nel caso in cui l'Utente riceva la fattura in ritardo per poter effettuare il pagamento nei termini può ottenere la ristampa della fattura con una nuova data di scadenza semplicemente esibendo la fattura ricevuta completa in ogni sua parte ed in particolare del timbro postale di ricevimento.
8) Il pagamento dei consumi e delle prestazioni contrattuali deve essere effettuato secondo le indicazioni e le scadenze riportate nelle fatture/bollette spedite agli Utenti potrà essere pagato in un massimo di quattro rate da stabilirsi con determinazione del Dirigente del Settore, contestualmente all'approvazione della lista di carico .
9) Le spese di spedizione o notifica degli avvisi di pagamento, sono posti a carico degli Utenti. Non sono consentiti pagamenti parziali delle fatture e ove effettuati verranno imputati preliminarmente alla voce interessi e spese di mora.

Art. 43 – Modalità di pagamento e rateizzazione

1) Il Comune è tenuto a garantire all'Utente finale la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.
2) Il Comune riconosce all'Utente finale, laddove siano ravvisate le condizioni e se quest'ultimo ne fa richiesta entro il decimo giorno solare successivo alla data di scadenza, la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo fra le parti;
3) All'utente potrà comunque essere concesso un piano di rateizzazione con modalità stabilite dal Comune, anche qualora non sussistano le condizioni di cui sopra; in questo caso le somme relative al pagamento rateale possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di rifermento della Banca Centrale europea (BCE).

Art. 44 – Contestazione della fatturazione

1) Laddove vi sia, da parte dell'Utente, la contestazione della fattura per errore di lettura o per altra causa tecnica e che questa avvenga entro il termine di pagamento della stessa, il Comune, dopo aver provveduto alla verifica dei conteggi e all'eventuale sopralluogo, comunica l'esito degli accertamenti all'Utente con le indicazioni relative all'annullamento o alla conferma della fatturazione emessa e le relative modalità di pagamento.
2) L'eventuale reclamo per errata misurazione del contatore od altro non esonera l'Utente dal pagamento dei consumi o altro nel termine indicato nella fattura; in tal caso l'Amministrazione, in seguito alle opportune verifiche, con proprio atto provvederà al rimborso di quanto dovuto.

Art. 45 – Distacco per morosità dell'Utente

1) Il pagamento della fattura deve essere effettuato integralmente entro la scadenza indicata sulla fattura stessa.
2) Decorso il termine di pagamento, fatto salvo quanto disposto dall'art.43, l'Utente finale è messo in mora.
3) In caso di ritardato pagamento di una fattura del SII, decorsi almeno 10 giorni dalla data di scadenza della stessa, il Comune invia all'Utente un primo sollecito bonario di pagamento a mezzo PEC, ove disponga di tale informazione, o a mezzo posta ordinaria.
4) A seguito dell'invio del sollecito bonario di pagamento, decorsi almeno 25 giorni solari dalla data di emissione della fattura, il Comune invia una comunicazione di costituzione in mora a mezzo

raccomandata semplice o PEC, ove disponibile, con la quale viene intimato all'Utente il pagamento delle fatture scadute, entro un termine non inferiore a:
   - 20 giorni solari dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
   - 25 giorni solari dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, qualora non sia documentabile la data di spedizione;
   - 15 giorni solari dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della PEC contenente la comunicazione di costituzione in mora.

5) In caso di mancato pagamento perdurante oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, trascorsi ulteriori 20 giorni lavorativi dalla data ultima di pagamento indicata nella lettera di costituzione in mora, il Comune può procedere:
   - in caso di utente disalimentabile, alla limitazione e successiva sospensione/disattivazione della fornitura;
   - in caso di utente non disalimentabile, alla limitazione della fornitura.

6) Nei confronti degli Utenti domestici residenti disalimentabili, la limitazione/sospensione della fornitura è soggetta alle seguenti condizioni:
   - se l'importo complessivo del mancato pagamento non supera di 3 volte l'importo corrispondente al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui l'Utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per 18 mesi:
     - il Comune può sospendere la fornitura decorsi 25 giorni solari dall'intervento di limitazione;
     - le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore, saranno a carico di il Comune e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione;
   - se l'importo complessivo del mancato pagamento supera di oltre 3 volte l'importo corrispondente al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:
     - il Comune può sospendere la fornitura decorsi 20 giorni solari dall'intervento di limitazione;
     - le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore, sono a carico dell'Utente finale.

   Tale ultima condizione è comunque applicata per tutte le utenze domestiche residenti morose disalimentabili che:
   - non abbiano provveduto nei termini previsti, tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione, ad onorare gli obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
   - risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi.

7) In caso di morosità dell'Utente domestico residente, il Comune ha facoltà di procedere alla limitazione della fornitura solo qualora possa garantire l'erogazione della quantità di acqua prevista dalla fascia agevolata di consumo, pari almeno a 50 litri/abitante/giorno.

8) Il Comune può in ogni caso procedere alla disattivazione della fornitura e contestuale risoluzione del contratto con Utenti domestici residenti in caso di:
   - manomissione dei sigilli dei misuratori o dei limitatori di flusso;
   - mancato pagamento delle morosità pregresse riferite ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora.

9) In caso di morosità delle utenze condominiali, il Comune:
   - non può attivare la procedura di limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi siano:
     - effettuati, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di costituzione in mora, in un'unica soluzione;
     - pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;
   - ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura qualora, entro 6 mesi dall'avvenuto pagamento parziale, non si provveda al saldo dell'importo dovuto.

10) Qualora l'Utente provveda al pagamento dell'insoluto, è tenuto a comunicare quanto prima possibile al Comune l'avvenuto pagamento tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di

avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo email, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

11) L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione/ disattivazione dell'erogazione del servizio e sarà tenuto al pagamento delle spese postali necessarie all'invio del sollecito di pagamento e ai costi sostenuti dal Comune per gli eventuali interventi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura.
12) Il Comune si riserva di adire per il recupero coattivo del proprio credito ogni azione legale che riterrà opportuna.
13) Nel caso di importi oggetto di costituzione in mora, l'Utente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento; tale piano avrà durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. L'Utente è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano stesso, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora.
14) In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:
    - qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'Utente moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro 20 giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
    - decorso il termine di cui sopra senza che l'Utente abbia saldato quanto dovuto, il Comune ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, senza fornire ulteriore preavviso, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.
15) L'Utente moroso dovrà corrispondere gli interessi legali di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale europea (BCE).

Art. 46 – Interruzione del servizio

1) L'interruzione dell'erogazione idrica può essere improvvisa o programmata.
2) L'interruzione improvvisa è normalmente causata da un guasto inaspettato delle apparecchiature, perdite dalle reti che condizionano l'erogazione idrica, fabbisogni di emergenza nel caso di incendi ed altre cause di forza maggiore
3) L'interruzione è programmata quando si rendono necessari lavori di manutenzione e/o riparazione delle reti; in questi casi, così come previsto dalla Carta del Servizio si deve fornire all'Utenza una preventiva informazione del disservizio e della sua durata.
4) Può essere motivo di interruzione programmata anche la scarsità della risorsa idrica; in queste circostanze il Comune annuncia la situazione di scarsità attraverso uno specifico avviso o ordinanza del Sindaco prevedendo, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che la erogazione a fasce orarie o la parziale sospensione della fornitura.
5) In ogni caso il Comune non assume responsabilità alcuna, e l'Utente non potrà pretendere alcun indennizzo per le eventuali temporanee interruzioni dell'erogazione idrica e per la diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore, a necessità di esercizio o manutenzione di impianti, quali rotture delle tubazioni, guasti nelle opere di presa o delle condutture pubbliche, lavori di riparazioni o di nuovi impianti, magra delle sorgenti, difficoltà di approvvigionamento, lavori in corso e simili.
6) Le utenze che, per la loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato autonomo impianto di riserva.

Art. 47 – Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

1) L'Utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la fornitura dovrà formulare richiesta scritta al Comune; analogamente dovrà seguire la stessa procedura per la successiva riattivazione.
2) Sono a carico dell'Utente finale le spese e i diritti relativi.

Art. 48 – Ulteriori motivi di sospensione dell'erogazione

1) Oltre alle situazioni di cui agli articoli precedenti, il Comune procede alla sospensione della fornitura provvedendo, alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi:
   - manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva comunque la successiva risoluzione del contratto e la denuncia alle Autorità competenti;
   - qualora il Comune non ritenga idonei gli impianti interni o rechino connessioni pregiudizievoli con altri punti di approvvigionamento quali pozzi, acquedotti, etc.,
   - qualora l'Utente risulti irreperibile e le fatturazioni vengano restituite dal servizio postale;
   - nei casi di mancata sottoscrizione di un contratto, il Comune, senza preavviso alcuno, provvede alla chiusura della presa stradale interrompendo l'erogazione, fatta salva la denuncia per furto d'acqua alle Autorità competenti;
   - qualora il fabbricato non sia temporaneamente o permanentemente fruibile per cause strutturali;
   - trascorsi 60 giorni dal decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione al Comune o abbiano richiesto di volturare o dismettere il contratto;
2) Il Comune addebiterà all'Utente o agli eredi le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora, penali ed eventuali danni cagionati.

Sezione 4 – Scarichi dei Reflui

Art. 49 – Oggetto della disciplina

1) Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti dei servizi di fognatura e depurazione.
2) In adempimento a quanto previsto dal DLgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni il presente Regolamento ha per oggetto:
   - le modalità per il recapito degli scarichi di qualsiasi tipo in pubblica fognatura e il relativo controllo;
   - le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della pubblica fognatura;
   - la gestione amministrativa e i rapporti con l'utenza.
3) In questa sezione sono definite le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie pubbliche ricadenti nel territorio comunale.

Art. 50 – Regime autorizzatorio

1) In ordine alla disciplina autorizzativa, le categorie di reflui da recapitare in fognatura sono così suddivise:
   - scarichi di acque reflue domestiche. In forza di quanto disposto dall'art.124, C.4 del DLgs. n.152/06 sono sempre ammessi nella fognatura nera o mista sulla base e nel rispetto del presente regolamento; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico, che è sostituita dalla richiesta di nulla osta per l'allacciamento alla rete fognaria e va presentata al Comune.
   - scarichi di acque reflue assimilate alle acque domestiche, ai sensi di quanto disposto dall'art.104 C.7 del citato DLgs. n.152/06.
   - Scarichi di acque reflue industriali, sono ammessi nella fognatura nera o mista a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture di raccolta, di trasferimento e di depurazione e rispettino i limiti stabiliti dall'allegato 5 al DLgs. n.152/06

Art. 51 – Aree servite da fognatura e obbligo di allaccio

1) È fatto obbligo all'Utente finale, titolare degli scarichi sia di acque reflue domestiche che industriali, nelle zone servite da fognatura pubblica, di allacciarsi alla stessa facendosi carico dei costi e secondo quanto disposto dal presente Regolamento
2) L'obbligo di allacciamento è previsto per tutti gli edifici e stabilimenti posti nelle vicinanze di una fognatura pubblica ad una distanza massima dall'insediamento e/o agglomerato o parte di esso così determinata:
   - fino a due unità abitative o commerciale oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 5 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 150 dall'immobile più vicino al collettore;
   - da 3 a 4 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 10 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m.200 dall'immobile più vicino al collettore;
   - da 5 a 8 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 20 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m.400 dall'immobile più vicino al collettore;
   - da 8 a 12 unità abitative e/o commerciali e oltre oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 30 abitanti equivalenti e oltre: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m.600.

Pertanto edifici posti ad una distanza di oltre 600 m. dalla pubblica fognatura non hanno obbligo di allaccio dall'immobile più vicino al collettore.

3) Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata del richiedente attraverso pubbliche vie o servitù tecnicamente attivabili.
4) Il presente obbligo si applica esclusivamente nel caso di capacità fognaria e depurativa disponibile.

5) Laddove vi siano particolari condizioni per le quali l'allacciamento necessita della realizzazione di opere significative, come ad esempio attraversamenti di fiumi e torrenti o ferrovie e comunque nei casi in cui sia chiara la palese difficoltà tecnica di allacciamento, è facoltà del Comune concedere ulteriori deroghe.
6) Rimane in capo all'Utente, qualora vi sia l'accesso alle deroghe di cui al precedente comma e nei casi in cui non sia presente la fognatura pubblica, l'obbligo di provvedere ad un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti
7) Nel caso in cui l'obbligo di allaccio non riguardi singole utenze, ma un raggruppamento delle stesse, la domanda dovrà essere effettuata da tutti gli utenti, che dovranno presentare un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario.
8) I progetti di allacciamento idrico alla rete fognaria sono sottoposti alla preventiva approvazione del Comune.
9) In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze in esecuzione del presente articolo, che stabilisce anche il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico
10) I lavori di realizzazione dei condotti di allacciamento fognario in suolo pubblico sono effettuati, sempre escludendo i lavori in proprietà privata, dal Comune previa corresponsione degli oneri previsti nel preventivo di allacciamento fognario; è possibile, tuttavia, dietro formale richiesta, la realizzazione in proprio da parte dell'Utente comunque sotto la supervisione ed eventuale assistenza del Comune secondo le prescrizioni impartite dallo stesso.
11) Nel caso in cui il nuovo allacciamento alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognature private esistenti o attraversando proprietà private, sarà cura dell'interessato richiedere a tutti i proprietari della fognatura o dei terreni attraversati le relative servitù.
12) Tale disponibilità si intende assolta con la presentazione da parte dell'Utente finale dell'atto di assenso da parte dei suddetti proprietari, contestualmente alla presentazione della domanda di allaccio; il Comune rimane sollevato da ogni responsabilità o controversia di tipo civilistico.
13) Il Comune può accogliere le richieste di allaccio che richiedano interventi di estensione della rete nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.

Art. 52 – Generalità di allacciamento

1) Sono a carico dell'Utente finale le spese per i lavori di allacciamento alla fognatura pubblica sia per le acque reflue domestiche che per quelle industriali, che, tuttavia, avrà la possibilità, a seguito di formale istanza, di realizzarle in proprio nel rispetto delle specifiche tecniche formulate dal Comune e comunque sotto la supervisione tecnica dello stesso
2) Laddove sia l'Utente finale a realizzare le opere di allacciamento, sarà suo obbligo e cura raccogliere le autorizzazioni e versare la cauzione prevista, la quale sarà interamente restituita entro 60 giorni dalla fine delle lavorazioni se le stesse saranno realizzate in ottemperanza alle prescrizioni formulate dagli uffici comunali preposti; il Comune, in ogni caso, si riserva di effettuare sopralluoghi di accertamento della regolare esecuzione dei lavori
3) In casi di rilevata difformità rispetto alle specifiche tecniche formulate dal Comune, lo stesso potrà richiedere l'adeguamento delle opere realizzate.
4) Le tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura dovranno avere esclusivamente andamento rettilineo.
5) Nel caso di nuova costruzione della fognatura pubblica, il Comune provvederà ad individuare gli insediamenti soggetti all'obbligo di allaccio.
6) Nei casi di modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti fognari esistenti, o per motivi igienico - sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o non conformità alle norme vigenti in materia, l'onere relativo all'adeguamento degli allacciamenti esistenti è posto a carico dell'utente finale limitatamente alla parte ricadente nella proprietà privata.
7) Nella costruzione delle canalizzazioni interrate all'interno delle aree private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio.

Art. 53 – Accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in fognatura pubblica

1) L'accettazione degli scarichi di reflui industriali nella fognatura pubblica è subordinata al rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori, nonché dei valori limite stabiliti dalle norme.
2) È facoltà dell'Utente richiedere specifiche deroghe ai limiti qualitativi degli effluenti, motivando e supportando la stessa con documentazione tecnica specifica; il Comune, in forza di quanto disposto dalle norme nazionali e dall'Autorità e sulla scorta della capacità depurativa degli impianti a servizio della comunità, può rifiutare o confermare le deroghe.
3) Laddove le caratteristiche dello scarico, in relazione alla tipologia e stato delle reti fognarie o dell'impianto di depurazione o del corpo idrico ricettore lo rendano necessario, al fine di consentire comunque l'accettabilità di un refluo in pubblica fognatura, il Comune può richiedere l'applicazione di limiti più restrittivi per alcuni parametri della Tab 3 - All 5 - parte III del D.Lgs 152/06, o richiedere l'inserimento di limiti specifici per parametri non rientranti nella suddetta tabella.

Art. 54 – Autorizzazione allo scarico di reflui industriali, di dilavamento e di prima pioggia

1) L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.
2) Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto titolare dello scarico finale, oppure laddove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo rispettivamente al titolare dello scarico o al consorzio medesimo.
3) La tipologia di autorizzazione ne determina la durata; le normative di settore determinano per ciascuna tipologia i termini di richiesta tempestiva di rinnovo, come sancito all'art. 124 del DLgs. 152/06.
4) Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, allo scadere dell'atto autorizzativo, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione scaduta, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
5) Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
6) La procedura di autorizzazione e il modello di domanda sono definiti dalla Regione Calabria.

Art. 55 – Corrispettivi del servizio fognatura e depurazione

1) L'Utente allacciato alla pubblica fognatura è tenuto a pagare la tariffa del servizio comprensiva della quota di fognatura e depurazione.
2) Il pagamento della quota di fognatura e depurazione esenta l'Utenza dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente richiesta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
3) L'addebito della tariffa di fognatura e depurazione è effettuato di norma con la stessa fattura con cui è addebitato il servizio acquedotto, fatta salva la possibilità di differente pattuizione tra Comune ed Utente nei casi di cui alle lettere b) e c) del successivo periodo; ai fini del calcolo del corrispettivo, il volume di acqua scaricato in fognatura è determinato con le modalità di seguito indicate:
   a) per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da utenze allacciate agli acquedotti del Servizio Idrico Integrato, la quantità di acqua scaricata è determinata in misura pari al volume di acqua fatturato;
   b) per gli scarichi di acque reflue industriali, provenienti da utenze allacciate agli acquedotti del Servizio Idrico Integrato e che non prelevano da altre fonti, la quantità di acqua scaricata si assume pari al volume di acqua fatturato, fatta salva la possibilità per il Comune di imporre la messa in opera di idonei misuratori di portata degli scarichi terminali, a cura e spese del titolare dello scarico;
   c) per gli scarichi di acque reflue domestiche, industriali e assimilate provenienti da utenze non allacciate agli acquedotti del Servizio Idrico Integrato o che comunque utilizzano risorse idriche prelevate autonomamente da altre fonti, la quantità di acqua scaricata è determinata

a seguito di installazione di idonei misuratori di portata degli scarichi terminali ovvero allo sbocco delle fonti di approvvigionamento;

4) La quantificazione, l'imposizione, la riscossione ed il contenzioso relativi alla tariffa sono soggette alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 56 – Scarichi vietati

1) È assolutamente vietato scaricare in fognatura ogni sostanza classificabile come rifiuto e in particolare le sostanze potenzialmente pericolose o dannose per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare danni ai manufatti fognari e al processo dell'impianto pubblico di depurazione.
2) titolo esemplificativo, è vietato lo scarico in pubblica fognatura delle seguenti sostanze:
   - idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
   - effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.;
   - ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
   - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
   - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;
   - reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
   - spurghi di fognature private;
   - fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici.
3) L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni amministrative, penali e l'eventuale risarcimento del danno ambientale ai sensi della normativa vigente.

Art. 57 – Divieto di diluizione degli scarichi

4) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 101, C.5, del DLgs. 152/06., i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
5) Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al C.4 dell'art. 101 del DLgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti.
6) In sede di autorizzazione può essere prescritto che lo scarico delle acque di raffreddamento, lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

Art. 58 – Scarichi contenenti sostanze con limiti non previsti

1) Qualora risulti, o che le acque reflue per le quali è richiesta l'autorizzazione allo scarico in fognatura contengano sostanze i cui limiti di accettabilità non sono previsti dal presente Regolamento e/o sostanze che possono comportare pregiudizi al processo degli impianti pubblici di depurazione e/o all'ambiente, il Comune, in caso di parere favorevole all'accettabilità dello scarico in pubblica fognatura, si riserva di stabilire, caso per caso, i relativi limiti di accettabilità, nonché idonee prescrizioni con espressa riserva di verifica secondo tempi e modi da indicarsi nel provvedimento autorizzativo.

2) Nel caso di accertamento in fase di controllo, il Comune provvederà a richiedere l'adeguamento dell'atto autorizzatorio, definendo caso per caso i relativi limiti di accettabilità.

Art. 59 – Impianti di pretrattamento

1) È fatto obbligo all'Utente titolare dell'autorizzazione allo scarico di mantenere efficienti, attivi e funzionanti gli impianti di pretrattamento, sia essi sia adoperati per acque reflue domestiche che industriali.
2) Laddove si manifesti una disfunzionalità degli impianti di pretrattamento degli scarichi di acque reflue industriali, anche per cause accidentali, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare immediatamente al Comune l'evenienza e sospendere immediatamente gli scarichi.
3) Qualora si verifichino sversamenti accidentali, si rimanda al disposto di cui al successivo art.61. L'eventuale disattivazione degli impianti di pretrattamento, dovuta a lavori di manutenzione ordinaria, deve preventivamente essere concordata con il Comune; sia la data di disattivazione che quella di riattivazione deve essere indicata al Comune con PEC.

Art. 60 – Raccolta e pretrattamento delle acque reflue industriali

1) Le acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo devono essere separate, fino al pozzetto d'ispezione, dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche.
2) L'Autorità competente può, in sede di autorizzazione, prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
3) Resta salva la facoltà dell'Autorità competente di prescrivere l'installazione di ulteriori pozzetti di ispezione o quant'altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell'omogeneità degli scarichi o per consentire la misurazione e il controllo quali-quantitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di raffreddamento.
4) In particolare possono essere previsti per la misurazione di tali scarichi anche uno o più pozzetti intermedi nella rete fognaria interna allo stabilimento, in relazione a deroghe derivanti dall'accertata impossibilità tecnica di effettuare i lavori di separazione.
5) Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue industriali da adottare vengono valutati in sede di autorizzazione.

Art. 61 – Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti

1) In caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti che possano pervenire in fognatura, i titolari dello scarico o i responsabili dello sversamento sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comune anche se lo sversamento accidentale è avvenuto all'interno di insediamenti privati.
2) Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.
3) Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, il Comune darà debita comunicazione direttamente all'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio.
4) Tutte le spese sopportate dal Comune o da altri Enti coinvolti, al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale, sono a carico del responsabile dello sversamento.

Art. 62 – Funzioni di vigilanza e controllo

1) Ferme restando le competenze delle Autorità previste dalla normativa vigente, il Comune, avvalendosi di proprio personale tecnico, o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo previste dagli artt. 128 e 129 del DLgs. 152/06.
2) Il Comune è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni autorizzatorie e della rispondenza fra quanto rilevato e quanto dichiarato dalla ditta.
3) I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale comunale o da esso incaricato, dotato di apposito tesserino di riconoscimento, tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere

liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi di acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, il rispetto delle norme e delle prescrizioni autorizzative secondo quanto disposto dal DLgs. 152/06.

4) L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di cui al DLgs. 196/03 sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali.
5) Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio
6) Il Comune ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici, qualora emerga il pericolo di possibili impatti negativi sulle infrastrutture a valle o disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli affluenti della fognatura pubblica.

Art. 63 – Prelievo di campioni

1) Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Comune o da soggetti da questi incaricati, per il controllo nel punto assunto per la misurazione.
2) La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli "Scarichi di sostanze pericolose", si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognatura, tramite apposito pozzetto.

Art. 64 – Sanzioni amministrative

1) Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel DLgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del decreto stesso.
2) Le sanzioni sono determinate ai sensi dell'articolo 135 del DLgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 65 – Sanzioni penali

1) In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall'art 137 del DLgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

Sezione 5 – Disposizioni finali

Art. 66 – Controlli generali

1) Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti.
2) È insindacabile diritto del Comune procedere in qualsiasi momento, tramite personale autorizzato identificabile a mezzo di tessera di riconoscimento, all'ispezione di impianti ed apparecchi dedicati al servizio idrico integrato, anche in proprietà private, con l'obiettivo di verificare eventuali abusi o manomissioni ma anche con lo scopo di rendere un servizio efficiente all'utenza e a tutelare e preservare la risorsa idrica; il personale comunale ha facoltà di redigere verbali di contestazioni su eventuali violazioni di sigilli, manomissioni agli impianti e uso improprio dell'acqua
3) I controlli e le verifiche possono essere effettuati in qualunque ora del giorno non festivo compreso nella fascia oraria 8/13 e 15/20.
4) Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prescrivere modifiche e di sospendere la fornitura a quelle utenze che non corrispondono alle disposizioni del presente Regolamento, delle condizioni contrattuali e delle previsioni della Carta del Servizio.
5) Resta salvo il diritto del Comune di revocare la concessione e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, qualora dopo la sospensione dell'erogazione dell'acqua, permangano, da parte dell'Utente, le opposizioni o gli ostacoli alle verifiche sulla perfetta regolarità dell'esercizio.
6) Agli uffici Comunali competono:
   - la sorveglianza sulla corretta esecuzione dei lavori per la costruzione della rete di distribuzione;
   - il sopralluogo per il preventivo parere di fattibilità dell'allacciamento e per concordare l'ubicazione della nicchia contenente il contatore;
   - le segnalazioni di eventuali aperture di sbocchi per i quali non è avvenuta la regolare sottoscrizione del preventivo contratto di fornitura;
   - le segnalazioni di eventuale irregolare funzionamento dei contatori e/o eventuali anomalie;
   - la vigilanza e controllo sul territorio di tutti gli impianti per la distribuzione dell'acqua.

Art. 67 – Comportamento del personale e servizio telefonico

1) Il personale o gli incaricati del Comune sono tenuti a trattare gli Utenti con rispetto e cortesia, a rispondere ai loro bisogni in materia di servizio idrico, ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.
2) Il personale o gli incaricati sono altresì tenuti ad identificarsi sia nel rapporto personale che nel rapporto telefonico.
3) Il Comune attiva un servizio telefonico a chiamata gratuita al quale gli Utenti si possono rivolgere per segnalare guasti, perdite o carenze idriche.
4) I dati del servizio sono monitorati ed analizzati al fine di migliorare il servizio.

Art. 68 – Verifiche qualitative dell'acqua

1) Il Comune, in ottemperanza di quanto disposto dal Dlgs. 31/2001, effettua, a corroborare quanto verificato dalle Autorità esterne in materia sanitaria, un proprio servizio di controllo della qualità della risorsa idrica avvalendosi di laboratori certificati che, con la cadenza disposta dalla Legge, prelevano ed analizzano la qualità della risorsa distribuita all'Utenza
2) Per quanto attiene alle modalità di esecuzione dei controlli ed al prelievo campioni, sono applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.

Art. 69 – Danneggiamento dei sigilli

1) Il danneggiamento, la manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla interruzione immediata della fornitura.
2) Il Comune provvederà, in queste circostanze, alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo negli ultimi 3 anni precedenti e, ove non sussistano dati storici, si farà riferimento ai consumi medi di similari nuclei familiari, fatte salve le penali.

3) In merito alle modalità di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli Utenti:
   - di manomettere le condutture esterne e gli apparecchi di misura, di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
   - di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
   - di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati

Art. 70 – Prelievi abusivi ed usi impropri

1) Il prelievo abusivo di acqua senza autorizzazione è vietato ed è perseguito a norma di legge.
2) La frode conseguente a manomissioni o gli abusi o il furto accertato a danno del Comune comporta la disattivazione della fornitura dell'acqua, la rescissione immediata del contratto e la denuncia alla magistratura penale.
3) Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Comune se non espressamente autorizzati dallo stesso compresa la riapertura di un misuratore sigillato o l'installazione di raccordi al posto di un misuratore rimosso.
4) I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura.
5) È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.
6) È fatta salva la facoltà del Comune di disattivare l'erogazione o risolvere il contratto di fornitura senza obbligo di preavviso alcuno.
7) È vietato l'utilizzo di acqua proveniente da acquedotto pubblico per scopi irrigui connessi con attività produttiva.
8) È vietato alimentare con acqua proveniente da acquedotto pubblico gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d'irrigazione complessiva superiore a 500 metri quadrati,
9) Fermo restando il limite di cui sopra, gli impianti di irrigazione, alimentati da acquedotto pubblico, a servizio di orti e giardini pubblici o privati, sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso, quando il terreno è sufficientemente umido.
10) È vietato l'uso dell'acqua proveniente da acquedotto pubblico per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive; è fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il Comune.
11) È vietato l'uso dell'acqua proveniente da acquedotto pubblico per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva, salvo parere del Comune e qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni quanto previsto di seguito:
    - disponibilità di risorsa;
    - installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura.

Art. 71 – Violazioni

1) Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate dal personale del Comune assistito da un pubblico ufficiale.
2) Ogni infrazione dà al Comune l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.
3) In forza di quanto disposto dall'art. 7 bis del DLgs. 267/00, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Art. 72 – Adeguamento dei contratti esistenti

1) Il presente Regolamento abroga tutte le norme regolamentari incompatibili in materia emanate precedentemente, ed è obbligatorio ed efficace nei confronti di chiunque.

2) Le disposizioni del presente Regolamento, al pari degli atti derivanti assunti dalla Giunta, costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione in essere che si intende automaticamente adeguato, senza che ne occorra la materiale trascrizione.
3) Tutti coloro i quali non intendano proseguire il rapporto di fornitura, dovranno presentare formale richiesta di disdetta entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento

Art. 73 – Adeguamento delle forniture esistenti

1) Le forniture in essere, prive di regolare contratto e/o con contatore non funzionante o illeggibile dovranno essere adeguate ai sensi del presente regolamento presentando istanza agli Uffici Comunali entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.
2) Coloro che non provvedono entro tale termine saranno sottoposti all'applicazione delle presenti disposizioni:
   - installazione di contatori ove mancanti o mal funzionati;
   - pagamento di sanzioni amministrative;
   - spese di procedura e varie previste per l'erogazione della fornitura;
   - distacco della fornitura qualora l'istanza di regolarizzazione o la disdetta non venissero regolarmente presentate, corredata dei documenti comprovanti l'assolvimento degli obblighi sanzionatori e del versamento degli oneri previsti per la presentazione della domanda di somministrazione.
3) Tutti gli Utenti che hanno presentato istanza saranno convocati per intervenire anche a mezzo di loro delegati, entro un termine non superiore a 30 giorni dall'invito, presso la sede dell'utenza, al fine di effettuare il sopralluogo con il personale appositamente incaricato.
4) Le soluzioni tecniche per gli allacci alla rete idrica e fognaria ed i relativi costi saranno oggetto di una o più deliberati della Giunta

Art. 74 – Rinvio alla normativa esistente

1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento ed in quanto non in contrasto con esso sono applicabili le norme di legge vigenti in materia

Art. 75 – Procedure di conciliazione

1) Per risolvere le controversie, in modo semplice, veloce e gratuito, il Comune, insieme con le Associazioni dei Consumatori riconosciute e/o appartenenti al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU), offre agli Utenti la possibilità di ricorrere alle procedure di conciliazione, grazie alle quali è possibile raggiungere un accordo con l'Amministrazione comunale, per come deliberato dalla Giunta Comunale.

Art. 76 – Disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020.
2) I vigenti contratti riferiti al servizio idrico integrato sono da ritenersi automaticamente regolati dal presente Regolamento.
3) Ai fini del presente Regolamento, le disposizioni adottate:
   - dalle Autorità di Regolazione nazionale, ne costituiscono modifica o integrazione;
   - dalla Giunta Comunale, costituiscono esplicitazione procedurale ovvero adeguamento necessario ai sensi di quanto al precedente alinea ovvero esercizio discrezionale del Comune rispetto alle facoltà attribuite dalle preposte Autorità di Regolazione

Glossario

Abitanti equivalenti	abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD_5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.
Accettazione del preventivo	è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo
Acque di scarico	sono tutte le acque reflue provenienti da uno scarico, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Acque di prima pioggia	si intendono i primi 5 mm di acqua per ogni evento meteorico per ogni metro quadrato di superficie impermeabile dotata di rete drenante.
Acque reflue domestiche o reflui domestici	sono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Acque reflue industriali o reflui industriali	qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento
Acquedotto	è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica
Agglomerato	l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale, ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
AIC	L'Autorità Idrica della Calabria è l'Ente di Governo d'Ambito (EGA), dotato di personalità giuridica e istituito L.R. 18 del 18.05.2017.
Allacciamento fognario	è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto costituito dalla saracinesca di presa.
Allacciamento idrico	è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto costituito dalla saracinesca di presa.
ARERA	L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), istituita con la legge n. 481 del 1995 svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti.
Attivazione della fornitura	è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura).
Autolettura	è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Comune del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
Autorizzazione allo scarico	l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui agli artt. 124 e 125 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Autolettura	è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;

Campione da controlli interni	è la porzione di acqua raccolta nell'ambito dei controlli interni, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., secondo metodiche di campionamento standardizzate, sottoposta ad analisi di laboratorio convalidate al fine di valutarne la conformità per usi potabili ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.
Carta dei servizi	è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Comune;
Cessazione	è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con rimozione del misuratore.
Condizioni di fornitura	sono le modalità di fornitura del servizio come riportate nel contratto di Utenza, nel presente Regolamento e nella Carta dei Servizi.
Contratto o concessione	di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale ed il Comune.
Deposito Cauzionale	è una somma di denaro che l'Utente versa al Comune a titolo di garanzia e che deve essere restituita all'Utente medesimo dopo la cessazione del contratto, nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore.
Depurazione	è l'insieme dei processi di trattamento delle acque reflue urbane al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi.
Disattivazione della fornitura	è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'Utente finale, ovvero su iniziativa del Comune ovvero Comune nei casi di morosità dell'Utente finale.
Fasce di eccedenza	con riferimento alla quota variabile del servizio di acquedotto, sono gli scaglioni di consumo, fino ad un massimo di tre, eccedenti quello base, a cui applicare tariffe unitarie crescenti
Fascia agevolata	indica il primo scaglione di consumo in cui, ai sensi del presente provvedimento, deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente al fine di prevedere che a detta tipologia di utenza sia assicurato il quantitativo essenziale di acqua a tariffa agevolata
Fascia base	indica lo scaglione di consumo che precede quelli di eccedenza, nell'ambito della quota variabile del servizio di acquedotto, a cui viene applicata la tariffa base
Fognatura bianca	è l'insieme delle infrastrutture per la raccolta e il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate delle aree pubbliche e private degli agglomerati e delle acque non inquinate.
Fognatura mista	è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento contemporaneo delle acque domestiche o assimilate e delle acque reflue industriali unite alle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate delle aree pubbliche e private degli agglomerati con gli eventuali manufatti di sfioro completi dei connessi canali derivatori. Non fanno parte delle fognature miste i manufatti superficiali di raccolta delle acque di dilavamento e gli impianti ad essi sottesi e funzionali.
Fognatura nera	è l'insieme delle infrastrutture per la raccolta e il collettamento verso gli impianti di trattamento delle sole acque reflue domestiche o

	assimilate e delle acque reflue industriali. Laddove è presente una rete dedicata allo smaltimento delle sole acque reflue è anche presente una rete dedicata esclusivamente alle acque non inquinate in un regime di fognatura separata.
Interruzione del servizio di acquedotto	è la mancata fornitura del servizio, per un Utente, alle condizioni minime di portata e carico idraulico definite dalla normativa vigente o, nei casi previsti, specificate nel contratto di utenza; sono ricomprese tutte le tipologie di interruzione, incluse quelle per razionamento idrico in condizioni di scarsità
Lavoro complesso (non standard)	è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice
Lavoro semplice	è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti
Lettura	è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore
Misuratore, contatore o gruppo di misura	è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura.
Misuratore accessibile	è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Comune ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica
Misuratore non accessibile	è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Comune ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.
Misuratore parzialmente accessibile	è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Comune può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato.
Misuratore non funzionante	è un misuratore che si ritiene fornisca dati di misura non corretti, sono ricompresi i casi di totalizzatore numerico illeggibile.
Misure	sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell'Utente finale e successivamente comunicati al Comune (autolettura) ovvero stimati dal Comune.
Opere di presa o captazione	è l'insieme delle opere necessarie al prelievo della risorsa idrica dall'ambiente (sorgenti, pozzi, ecc.)
Portata	la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo

Punto di consegna dell'acquedotto	è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale; di norma corrisponde alla saracinesca di presa.
Punto di scarico di fognatura	è il punto in cui la condotta privata di allacciamento fognario dell'Utente finale si collega alla rete pubblica dal relativo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico; di norma la manutenzione dell'indicato pozzetto e del tratto di collegamento con l'impianto interno è di competenza dell'Utente finale.
Riattivazione	è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità.
Ricostruzione del dato di misura	è l'attività di determinazione dei consumi a partire dall'ultimo dato di misura disponibile, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante.
Scarico	è qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con la rete fognaria pubblica, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Subentro	è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo
TIBSI	è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n.897/2017/R/idr recante il *"Testo Integrato Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati"*;
TICSI	è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n.665/2017/R/idr recante il *"Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici";*
Utente	è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato o che intenda stipulare un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
Servizio idrico integrato (SII)	è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.
Subentro	è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.
Utenza condominiale	è l'utenza servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.
Utente finale	è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.
Utenti indiretti	sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII;
Voltura	è la richiesta di variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.